



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare*

---

**2013/0304(COD)**

27.11.2013

## **PROGETTO DI PARERE**

della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per quanto riguarda la definizione di "stupefacenti", la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (COM(2013)0618 – C7-0271/2013 – 2013/0304(COD))

Relatore: Bogusław Sonik

PA\_Legam

## BREVE MOTIVAZIONE

Il traffico di stupefacenti e l'abuso di droghe rappresentano gravi minacce alla salute e alla sicurezza degli individui e delle società nell'UE. Benché il consumo delle sostanze controllate nel quadro delle Convenzioni delle Nazioni Unite sugli stupefacenti (ad esempio, cocaina, ecstasy o cannabis) sembri essersi stabilizzato negli ultimi anni – anche se a livelli alti – una delle grosse sfide è contrastare il diffondersi delle nuove sostanze che compaiono rapidamente sul mercato. Nell'Unione europea vi è una disponibilità sempre maggiore di nuove sostanze psicoattive, consumate in particolare dai giovani, che hanno vari usi nell'industria e che, cosa ancora più importante, imitano gli effetti delle droghe controllate e sono spesso commercializzate come loro alternative legali poiché non sono oggetto di misure di controllo simili.

I rischi che queste nuove sostanze possono causare, inclusi i gravi danni alla salute e il decesso, hanno indotto le autorità nazionali a renderle oggetto di varie misure restrittive. Tali misure restrittive nazionali hanno, tuttavia, un'efficacia limitata in quanto queste sostanze possono circolare liberamente nel mercato interno.

Per ridurre efficacemente la disponibilità di queste nuove sostanze psicoattive nocive, è necessario che siano coperte da disposizioni di diritto penale come le altre droghe illecite.

La decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio fornisce una strategia comune per combattere il traffico illecito di stupefacenti. Contiene norme minime comuni relative alla definizione di reati di traffico di stupefacenti e alle sanzioni, per evitare che sorgano problemi nella cooperazione fra le autorità giudiziarie e fra i servizi di contrasto degli Stati membri, dovuti al fatto che il reato o i reati interessati non sono punibili ai sensi del diritto sia dello Stato richiedente che dello Stato richiesto. Tuttavia, a causa dell'evoluzione della natura dei prodotti, queste disposizioni non si applicano alle sostanze psicoattive.

È, pertanto, necessario estendere l'ambito di applicazione della decisione quadro 2004/757/GAI alle nuove sostanze psicoattive soggette a misure di controllo. La presente proposta modifica, quindi, la decisione quadro 2004/757/GAI al fine di ampliarne l'ambito di applicazione facendovi rientrare le sostanze psicoattive che presentano gravi rischi sociali e in termini di salute e di sicurezza.

La proposta accompagna la proposta di regolamento sulle nuove sostanze psicoattive. Le due proposte sono collegate, in modo che le nuove sostanze psicoattive che pongono gravi rischi sociali, di salute e di sicurezza e che sono quindi oggetto di restrizioni di mercato permanenti ai sensi di tale regolamento siano anche soggette alle disposizioni di diritto penale sul traffico illecito di stupefacenti di cui alla decisione quadro 2004/757/GAI.

Dal punto di vista tecnico, la decisione quadro 2004/757/JGAI è modificata come segue: il termine "stupefacente" di cui alla decisione quadro sarà d'ora in poi definito nel seguente modo:

- tutte le sostanze contemplate dalla Convenzione unica delle Nazioni Unite del 1961 sugli stupefacenti (quale modificata dal protocollo del 1972) e dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope;
- tutte le sostanze enumerate nell'allegato (che elenca le sostanze psicoattive considerate "stupefacenti" ai sensi della proposta di direttiva);
- tutte le nuove sostanze psicoattive che pongono gravi rischi sociali, di salute e di sicurezza, soggette a una restrizione permanente di mercato ai sensi del [articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. .../... sulle nuove sostanze psicoattive].

Le misure concernenti le nuove sostanze psicoattive sarebbero applicabili dodici mesi dopo l'entrata in vigore della restrizione permanente di mercato (esiste una proposta parallela di regolamento sulle nuove sostanze psicoattive).

Per quanto concerne gli aspetti sanitari, il relatore è del parere che, tenuto conto della portata crescente del problema, della rapidità con cui evolvono le nuove sostanze psicoattive e dei rischi di traffico nel mercato interno, debba essere accolta con favore la proposta intesa a modificare la vigente decisione quadro del Consiglio 2004/757/GAI al fine di rispondere alle circostanze attuali.

L'aumento dell'utilizzo di nuove sostanze psicoattive e il conseguente aumento del numero di casi di gravi danni alla salute e di decessi causati dall'utilizzo di nuove sostanze psicoattive negli Stati membri richiedono la modifica della definizione del termine "stupefacente", l'attuazione di restrizioni di mercato e la criminalizzazione delle sostanze che provocano gravi rischi sociali, di salute e di sicurezza.

Tenendo conto dei rischi per la salute generati dalle nuove sostanze psicoattive, equiparabili a quelli posti dalle sostanze di cui alle convenzioni delle Nazioni Unite, il relatore plaude alla proporzionalità delle sanzioni proposte nel nuovo sistema.

Per quanto concerne la definizione del termine "stupefacente", il relatore è del parere che debba includere le possibili miscele o soluzioni contenenti una o più sostanze elencate, tenendo segnatamente in considerazione la rapidità con cui evolvono i prodotti e la cosiddetta creatività nel mercato, in continua evoluzione rispetto alle formule, nel qual caso l'effetto delle sostanze le une sulle altre e sulla salute dei consumatori può cambiare.

## **EMENDAMENTI**

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

## **Emendamento 1**

### **Proposta di direttiva Considerando 4**

#### *Testo della Commissione*

(4) Nell'Unione stanno comparando con frequenza e si stanno diffondendo rapidamente nuove sostanze psicoattive che imitano gli effetti delle sostanze classificate ai sensi delle Convenzioni delle Nazioni Unite. Alcune nuove sostanze psicoattive pongono gravi rischi sociali, di salute e di sicurezza, come indicato dal [regolamento (UE) n. .../... sulle nuove sostanze psicoattive]. Ai sensi di tale regolamento, le nuove sostanze psicoattive che pongono gravi rischi sociali, di salute e di sicurezza possono essere oggetto di misure che ne vietano la produzione, la fabbricazione, la messa a disposizione sul mercato, inclusa l'importazione nell'Unione, il trasporto e l'esportazione dall'Unione. Per ridurre efficacemente la disponibilità delle sostanze che pongono gravi rischi agli individui e alla società, e per scoraggiare il traffico di tali sostanze nell'Unione così come l'implicazione delle organizzazioni criminali, le misure di restrizione permanente di mercato adottate ai sensi del regolamento dovrebbero essere sostenute da disposizioni di diritto penale.

#### *Emendamento*

(4) Nell'Unione stanno comparando con frequenza e si stanno diffondendo rapidamente nuove sostanze psicoattive che imitano gli effetti delle sostanze classificate ai sensi delle Convenzioni delle Nazioni Unite. Alcune nuove sostanze psicoattive pongono gravi rischi sociali, di salute e di sicurezza, come indicato dal [regolamento (UE) n. .../... sulle nuove sostanze psicoattive]. Ai sensi di tale regolamento, le nuove sostanze psicoattive che pongono gravi rischi sociali, di salute e di sicurezza possono essere oggetto di misure che ne vietano la produzione, la fabbricazione, la messa a disposizione sul mercato, inclusa l'importazione nell'Unione, il trasporto e l'esportazione dall'Unione. Per ridurre efficacemente la disponibilità delle sostanze che pongono gravi rischi agli individui e alla società, e per scoraggiare il traffico di tali sostanze nell'Unione così come l'implicazione delle organizzazioni criminali, le misure di restrizione permanente di mercato adottate ai sensi del regolamento dovrebbero essere sostenute da disposizioni di diritto penale *proporzionate*.

Or. en

## **Emendamento 2**

### **Proposta di direttiva Considerando 5**

*Testo della Commissione*

(5) Le nuove sostanze psicoattive oggetto di una restrizione permanente di mercato ai sensi del [regolamento (UE) n. .../... sulle nuove sostanze psicoattive] dovrebbero pertanto rientrare nel campo d'applicazione delle disposizioni di diritto penale dell'Unione relative al traffico illecito di stupefacenti. Ciò contribuirebbe anche a ottimizzare e a chiarire il quadro giuridico dell'Unione, poiché alle sostanze di cui alle Convenzioni delle Nazioni Unite e alle nuove sostanze psicoattive più dannose si applicherebbero le stesse disposizioni di diritto penale. Occorre quindi modificare la definizione di "stupefacenti" di cui alla decisione quadro 2004/757/GAI.

*Emendamento*

(5) Le nuove sostanze psicoattive oggetto di una restrizione permanente di mercato ai sensi del [regolamento (UE) n. .../... sulle nuove sostanze psicoattive] dovrebbero pertanto rientrare nel campo d'applicazione delle disposizioni di diritto penale dell'Unione relative al traffico illecito di stupefacenti. Ciò contribuirebbe anche a ottimizzare e a chiarire il quadro giuridico dell'Unione, poiché alle sostanze di cui alle Convenzioni delle Nazioni Unite e alle nuove sostanze psicoattive più dannose si applicherebbero le stesse disposizioni di diritto penale. Occorre quindi modificare la definizione di "stupefacenti" di cui alla decisione quadro 2004/757/GAI ***al fine di rispondere alle circostanze attuali.***

Or. en

**Emendamento 3**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – paragrafo 1**

Decisione quadro 2004/757/GAI

Articolo 1 – punto 1

*Testo della Commissione*

(1) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"stupefacenti":

(a) tutte le sostanze contemplate dalla Convenzione unica delle Nazioni Unite del 1961 sugli stupefacenti (quale modificata dal protocollo del 1972) e dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope;

(b) tutte le sostanze elencate in allegato;

(c) tutte le nuove sostanze psicoattive che pongono gravi rischi sociali, di salute e di

*Emendamento*

(1) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"stupefacenti": ***tutte le seguenti sostanze:***

(a) tutte le sostanze contemplate dalla Convenzione unica delle Nazioni Unite del 1961 sugli stupefacenti (quale modificata dal protocollo del 1972) e dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope;

(b) tutte le sostanze elencate in allegato;

(c) tutte le nuove sostanze psicoattive che pongono gravi rischi sociali, di salute e di

sicurezza, soggette a una restrizione permanente di mercato ai sensi del [articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. .../... sulle nuove sostanze psicoattive];"

sicurezza, soggette a una restrizione permanente di mercato ai sensi del [articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. .../... sulle nuove sostanze psicoattive];

***(c bis) tutte le miscele o soluzioni contenenti una o più sostanze di cui alle lettere a), b) e c);"***

Or. en